



Allegato 2

BOZZA REGOLAMENTO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

31/03/2020

Indice:

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Funzioni Associate
- Art. 3 - Funzioni che restano nella competenza dei singoli Comuni
- Art. 4 - Comune referente del servizio
- Art. 5 - Responsabile-Referente
- Art. 6 - Coordinamento e programmazione del servizio
- Art. 7 - Risorse finanziarie
- Art. 8 - Dotazione organica (risorse umane)
- Art. 9 - Beni strumentali e proprietà dei beni acquistati
- Art. 10 - Ausilio del Segretario comunale
- Art. 11 - Formazione degli operatori
- Art.12- Norme transitorie

Art. 1 Oggetto:

La Legge 24.02.1992 n. 225, ha istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile, consentendo l'attuazione della pianificazione di emergenza a livello Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale;

Il D.L. 112/1998 ha accentuato il decentramento di funzioni dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali, affidando in particolare ai Comuni l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell'emergenza, a livello comunale e/o intercomunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;

La Legge regionale 31/08/1998 n°14 e successive modifiche ed integrazioni e la Direttiva del Presidente della Regione Sicilia del 14.1.2008 pubblicato nella G.U.R.S. n°10 del 29.2.2008 definiscono il sistema regionale di Protezione Civile.

Ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 1/2018 recante "Codice della Protezione Civile" lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni i quali, anche in forma associata, provvedono con continuità:

- a) all'attuazione delle attività di prevenzione dei rischi;
- b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- c) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista di eventi calamitosi;
- d) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione

di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;

- e) alla predisposizione dei piani comunali o di ambito di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione;

- f) al verificarsi delle situazioni di emergenza, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi

alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;

- g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi

urgenti;

h) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.¹

Art. 2–Funzioni Associate

1. Le funzioni gestite in forma associata sono quelle afferenti la Protezione Civile così come disciplinate dalla normativa statale e regionale vigente in materia che, a titolo meramente semplificativo e non esaustivo, qui di seguito si elencano:

A) FUNZIONE DI PREVISIONE E PREVENZIONE: Redazione/aggiornamento del Piano intercomunale di Protezione civile; Formazione ed aggiornamento di tutto il personale dei comuni coinvolti. Assistenza ai comuni nell'organizzazione e strutturazione dei ruoli e delle funzioni inerenti la Protezione Civile e gli interventi in fase di emergenza, negli adempimenti formali e amministrativi di Protezione Civile - (assistenza aggiornamento periodico dei piani comunali; Integrazione alla pianificazione intercomunale; Aggiornamento periodico dei DB informatizzati; Supporto all'analisi dei fattori di rischio del territorio dei comuni aderenti alla convenzione, Progettazione e realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sul territorio e capacità operativa nella gestione delle emergenze (studi per la realizzazione delle strutture logistiche intercomunali;

L'articolo 12 prevede che lo svolgimento delle attività di protezione civile costituisce una funzione fondamentale dei comuni, da svolgere anche in forma associata. Sono specificate le attività cui i comuni sono tenuti a provvedere con continuità al fine di assicurare l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori; ai comuni spetta inoltre l'approvazione del piano di protezione civile comunale. Sono indicati altresì gli ambiti di cui il sindaco, per finalità di protezione civile, è responsabile; nel caso in cui la calamità naturale o l'evento non possano essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione, al sindaco spetta la richiesta dell'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della regione. La norma specifica che l'esercizio della funzione di protezione civile può essere conferita alle unioni di comuni, secondo quanto stabilito dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. Si ricorda che l'art. 1, comma 112, della legge n. 56/2014 dispone che qualora i comuni appartenenti all'unione di comuni conferiscano all'unione la funzione della protezione civile, all'unione spettano l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento; i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni agli stessi attribuite dalla legge nella loro qualità di autorità comunale di protezione civile. Ai comuni, anche in forma aggregata, spetta dunque assicurare l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione e nel rispetto delle disposizioni vigenti. È previsto, in particolare, che i comuni provvedano, con continuità, alle seguenti attività: a) attuazione, in ambito comunale, delle attività di prevenzione dei rischi; b) adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; c) ordinamento dei propri uffici e disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurare la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi emergenziali; d) disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite; e) predisposizione dei piani comunali o di ambito di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali e alla cura della loro attuazione; alla pianificazione di protezione civile spetta definire gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali - costituiti da uno o più comuni - per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di protezione civile; f) attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze, al verificarsi delle situazioni di emergenza; g) vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti; h) impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali. L'organizzazione di tali attività nel territorio comunale è articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile e negli indirizzi regionali, in cui sono disciplinate le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformità a quanto previsto dal provvedimento e dalle attribuzioni stabilite dallo stesso. Al comune spetta l'approvazione del piano di protezione civile comunale, con deliberazione consiliare che disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano nonché le modalità di diffusione ai cittadini.

L'art. 12 specifica che il sindaco, in coerenza con quanto previsto dal TUEL (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), per finalità di protezione civile è responsabile, altresì, dei seguenti ambiti: l'adozione di provvedimenti anche contingibili ed urgenti volti a prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita secondo le previsioni della pianificazione; lo svolgimento, a cura del comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, la pianificazione di protezione civile e le situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo; il coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del

comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, "assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il prefetto e il presidente della giunta regionale" in occasione di eventi di emergenza di rilievo regionale o nazionale. Nel caso in cui la calamità naturale o l'evento non possano essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione, al sindaco spetta la richiesta dell'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione. Il sindaco è a tal fine tenuto ad assicurare il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il prefetto e il presidente della giunta regionale in occasione di eventi di emergenza. Sono fatte salve le disposizioni specifiche riferite a Roma capitale (art. della legge 5 maggio 2009, n. 42, e decreti legislativi di attuazione).

collaborazione alla gestione delle aree di ammassamento, ricovero ecc.); Assistenza ai compiti del Sindaco e degli Enti in materia di normativa "grandi rischi"; Rapporti con il volontariato; Attività di sensibilizzazione e formazione (scuole; cittadinanza ecc); Esercitazioni annuali; gestione dei rapporti con gli Enti territoriali e con gli enti sovra ordinati. Partecipazione a iniziative, progetti e bandi di gara regionali e nazionali inerenti la Protezione Civile.

B) FUNZIONI IN FASE DI EMERGENZA: Coordinamento e supporto agli uffici comunali competenti alle fasi di allertamento e attivazione delle strutture di protezione civile e collaborazione con gli altri enti pubblici coinvolti; coordinamento operativo dei soccorsi e delle risorse in caso di emergenze con estensione sovracomunale o su richiesta di uno o più sindaci; Supporto logistico e tecnico all'attività dei comuni in emergenza; Supporto logistico all'attivazione del Centro Operativo Misto (se convocato dal prefetto), Gestione sala operativa COM; Gestione adempimenti amministrativi in emergenza (ordinanze, comunicazioni alla cittadinanza, rapporti con il volontariato); Funzioni di raccordo con gli uffici comunali.

Art. 3 - Funzioni che restano nella competenza dei singoli Comuni

Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 66/1981 e dell'art. 15 della Legge n. 225/1992 (ora art. 12 del D.lgs. n. 1/2018), il Sindaco è autorità di Protezione Civile che, al verificarsi di situazioni di emergenza, è titolare di prerogative inderogabili nella direzione e nel coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.

Art. 4 - Comune referente del servizio

1. Il Comune di _____ assume il ruolo di ente referente del servizio di protezione civile e a tal fine si avvale delle strutture e degli uffici propri e degli altri comuni convenzionati.
2. Le modalità di esercizio della gestione associata saranno definite operativamente mediante specifico protocollo operativo, concordato in seno all'Assemblea dei Sindaci e da approvarsi da parte delle Giunte Comunali;
3. Il protocollo operativo dovrà obbligatoriamente indicare:
 - a) la sede di svolgimento del servizio svolto in forma associata;
 - b) le modalità operative ed organizzative di svolgimento della funzione o del servizio, con esplicita indicazione dell'ente o degli enti cui sono riconducibili gli effetti giuridici derivanti dall'esercizio del servizio;
 - c) i beni, mobili ed immobili strumentali all'esercizio ed attuazione del presente atto;

- d) il budget economico - finanziario necessario per il funzionamento della presente convenzione;
- e) i criteri di riparto dei costi di gestione e degli eventuali proventi del servizio svolto in forma associata tra ciascuno degli enti aderenti alla presente convenzione;
- f) i profili professionali, gli addetti e gli uffici dei comuni associati coinvolti nell'organizzazione comunale e sovracomunale del servizio sia in fase preventiva, sia in fase operativa.

Art. 5 - Responsabile-Referente

1. Presso l'Ente referente del servizio di protezione civile è istituito l'Ufficio Associato della Protezione Civile preposto all'organizzazione, al coordinamento e alla gestione delle attività di Protezione Civile. L'Assemblea dei Sindaci provvederà a nominare il responsabile dell'ufficio associato (preferibilmente avente un titolo idoneo per poter svolgere tale servizio).
2. Il Responsabile dell'Ufficio svolge anche le funzioni di referente per l'intero territorio dei Comuni aderenti e partecipa all'Assemblea dei Sindaci dell'Al Calatino, Il Responsabile gestisce i rapporti con gli altri Organismi ed Enti (Regione, Provincia, Comuni, Comunità montana, Consorzi di Bonifica, Gruppi/Associazioni di Volontari, ecc.) che esercitano specifiche competenze in materia di Protezione Civile, secondo gli indirizzi dettati dall'Assemblea dei Sindaci.
3. Il Responsabile, nell'espletamento delle proprie funzioni, può farsi supportare dai funzionari competenti (responsabili del procedimento) degli altri Comuni aderenti e dal/i rappresentante/i dei Volontari della Protezione Civile che operano nei territori comunali. Inoltre, può convocare i medesimi soggetti periodicamente o qualora ne ravvisasse la necessità presso la sede dell'ufficio di Protezione Civile o altra sede di volta in volta individuata, per discutere di questioni di particolare complessità o per svolgere in modo più efficace le proprie funzioni di coordinamento.

Art. 6 – Coordinamento e programmazione

1. L'Assemblea dei Sindaci svolge funzioni di indirizzo e di sovrintendenza generale sul funzionamento del servizio convenzionato e si pronuncia su tutte le questioni che dovessero insorgere nella gestione associata del servizio.
2. In particolare, compete all'Assemblea dei Sindaci:
 - dettare gli indirizzi e gli obiettivi specifici della convenzione;
 - approvare i criteri di ripartizione delle spese tra i Comuni aderenti e di determinazione della quota associativa;
 - proporre al responsabile dell'Ufficio Associato o agli Organi Comunali nel rispetto delle competenze di legge, la disciplina di dettaglio di particolari aspetti del Servizio (reperibilità, criteri di acquisto e assegnazione dei mezzi e delle attrezzature, utilizzo dei materiali, mezzi e attrezzature, dipendenti, ecc.);
 - approvare il Piano annuale di attività su proposta del Responsabile-Referente, di concerto con le unità locali della Protezione Civile di ciascun Comune aderente;
 - approvare il Piano delle spese e delle entrate proposto dal Responsabile-Referente, di concerto con le unità locali della Protezione Civile di ciascun Comune aderente;

3. L'Assemblea dei Sindaci, per le questioni attinenti al servizio di protezione civile, si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta lo stabilisca il Sindaco dell'Ente referente del servizio o su richiesta di almeno uno dei membri. Essa è validamente costituita con l'intervento della metà più uno dei membri aderenti e delibera a maggioranza dei presenti.

5. All'Assemblea dei Sindaci possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo e senza diritto di voto, il Responsabile-Referente e il rappresentate/delegato dei Volontari della Protezione Civile. Possono, altresì, essere chiamati a partecipare senza diritto di voto i funzionari di ciascun Comune aderente.

Art. 7 - Risorse finanziarie

1. Ciascun Comune aderente partecipa alla costituzione di un apposito fondo per finanziare le attività del Servizio con una quota annuale il cui importo verrà definito dall'Assemblea dei Sindaci, a copertura delle spese dirette (manutenzione attrezzature, cancelleria, corsi, ecc.), delle spese del personale, delle spese per il sostenimento dei Gruppi Comunali di Protezione Civile/associazioni di Volontari;

2. Il documento programmatico fondamentale per la gestione associata è il Programma annuale di attività. Esso individua: a) le risorse finanziarie, strumentali ed umane necessarie al funzionamento della gestione associata; a) il riparto tra gli enti aderenti dei costi e dei proventi afferenti le attività svolte in forma associata, comprensive anche delle spese per il personale impiegato nella gestione associata; b) gli interventi e le attività da attuare nell'anno di riferimento;

3. Il Programma annuale di attività è predisposto in coerenza con gli strumenti di programmazione annuale degli enti aderenti ed è approvato dopo l'approvazione di questi da parte di ciascun ente aderente. Al termine di ciascun esercizio finanziario viene predisposto un rendiconto annuale di gestione evidenziante i risultati raggiunti dalla gestione associata nell'esercizio di riferimento.

4. Compete al Responsabile dell'Ufficio Associato prevedere in sede di predisposizione del Bilancio preventivo la spesa necessaria per la gestione associata del servizio, dandone comunicazione a ogni singolo Ente, previa approvazione da parte dell'Assemblea dei Sindaci, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse, informandone gli altri Comuni. I versamenti da parte dei Comuni devono essere effettuati nei termini e secondo le modalità richieste dell'Ente referente del servizio.

6. La gestione delle risorse finanziarie predette avverrà in conformità ai Regolamenti dell'Ente referente.

Art. 8 - Dotazione organica (risorse umane)

1. Gli Enti stipulanti si impegnano, con il presente atto, a consentire l'utilizzo dei propri dipendenti, mezzi ed attrezzature, anche al di fuori del proprio territorio e comunque nell'ambito dei territori dei Comuni convenzionati, in base alle richieste che saranno avanzate dall'Ufficio Associato di Protezione Civile e secondo quanto stabilito in sede di Assemblea dei Sindaci. I Comuni sottoscrittori mediante protocollo operativo si impegnano a predisporre l'elenco del personale, delle strutture e/o dei locali, dei relativi arredi e delle attrezzature messe a disposizione per lo svolgimento del servizio associato.

2. Il personale degli Enti convenzionati messo a disposizione del servizio associato di Protezione Civile è autorizzato a svolgere servizio sull'intero territorio oggetto della convenzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di Protezione Civile e con le modalità previste dal presente atto.
3. Al Piano Intercomunale di Protezione Civile è allegato, quale parte integrante, l'elenco del personale, delle strutture, dei locali e delle attrezzature che i Comuni partecipanti convengono di mettere a disposizione per lo svolgimento del servizio.
4. Per le finalità dell'adozione degli atti che dovranno essere adottati nei confronti del personale costituente l'ufficio in oggetto, si conviene l'opportunità di disciplinare distintamente il rapporto organico ed il rapporto di servizio dei dipendenti stessi con gli enti associati.
5. Si concorda che il rapporto organico degli addetti all'ufficio sia posto in essere con il Comune di rispettiva appartenenza, mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti i Comuni associati, in quanto con la convenzione non si costituisce un nuovo ente ma si disciplina un rapporto di natura contrattuale. Il rapporto organico trova la sua fonte, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella legge e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di appartenenza, mentre il rapporto funzionale è regolato secondo le intese del presente atto.
6. Per garantire la piena funzionalità dell'ufficio, si attribuisce a un funzionario, la responsabilità e la direzione dell'ufficio associato sulla base delle funzioni individuate nel piano esecutivo di gestione appositamente costituito. L'attribuzione della responsabilità di gestione viene attribuita dal Sindaco del Comune referente del servizio di protezione civile in accordo con i Sindaci dei Comuni convenzionati. Il medesimo dipendente è individuato quale responsabile dei procedimenti di competenza per i Comuni sottoscrittori della presente convenzione.
7. I compensi incentivanti la produttività saranno attribuiti agli addetti all'ufficio sulla base dell'accordo decentrato dell'ente di rispettiva competenza, fermo restando l'impegno di provvedere alla uniformità degli stessi, onde evitare disparità di trattamento.
8. Ogni Amministrazione dovrà comunque sempre assicurare, tramite un proprio funzionario, tenuto a prestare la massima collaborazione all'ufficio unificato, la gestione delle informazioni di base al pubblico per facilitare l'accesso al servizio e il necessario collegamento con l'ufficio associato.

Art. 9 — Beni strumentali e proprietà dei beni acquistati

1. I beni strumentali all'esercizio del servizio di Protezione Civile, di cui i Comuni aderenti sono dotati all'atto della stipulazione della presente convenzione, restano di loro proprietà. I Comuni ne autorizzano l'uso gratuito da parte del Servizio Associato della Protezione Civile, limitatamente alle attività oggetto della presente convenzione.
2. L'acquisto di nuovi beni per il Servizio Associato sarà deciso dall'Assemblea dei Sindaci, su indicazione dell'Ufficio Associato della Protezione Civile, e potrà essere effettuato sia pro quota, sia ad intero carico di uno degli Enti associati che, in tal caso, ne resta pieno proprietario, fermo restando l'utilizzo da parte del Servizio Associato su tutto il territorio di competenza. Pari criterio si applica per le spese di gestione e manutenzione.

3. Ove i beni siano acquistati pro quota, la destinazione degli stessi e il valore dei necessari conguagli in caso di scioglimento della convenzione o in caso di recesso di uno degli Enti aderenti, sarà decisa dall'Assemblea dei Sindaci sulla base del valore di mercato dei beni stessi al momento dello scioglimento o recesso, al netto di eventuali contributi concessi da Enti terzi al Servizio Associato per l'acquisto degli stessi. L'eventuale materiale acquistato con i fondi del Servizio Associato e assegnato al Comune recedente, ritornerà a disposizione del Servizio stesso che provvederà a riassegnarlo.

4. La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione dell'Ufficio Associato della Protezione Civile è affidata all'ente referente del servizio, il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 10 - Ausilio del Segretario comunale

I Segretari dei Comuni aderenti svolgeranno le opportune funzioni di assistenza e consulenza tecnico-giuridica avendo modo di collaborare per l'ottimizzazione dei servizi.

Art. 11 Formazione degli operatori

La formazione è fondamentale per permettere a qualunque operatore di effettuare la propria opera in maniera efficace, efficiente e soprattutto sicura, per sé e per le persone che gli vengono affidate.

Ai sensi della vigente normativa di settore, tutti gli addetti ai servizi associati di Protezione civile nel Calatino sono obbligati a frequentare corsi di preparazione ed aggiornamento professionale ai fini dello svolgimento delle funzioni associate.

Art. 12 – Norme Transitorie

Il presente regolamento sostituisce eventuali norme aventi carattere simile o identico contenute in altri regolamenti ed abroga gli articoli in contrasto con esso, fatte salve eventuali disposizioni di carattere generale dettate da norme di legge.

Il presente regolamento, dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi all'albo pretorio, ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo giorno di pubblicazione.